

menti contenenti le informazioni chiave (di seguito anche «KID») per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito anche «PRIIPs») previsto nel TUF ante decreto legislativo n. 165/2019 e richiamate dall'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti;

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Considerato necessario modificare il Capo IV-bis del Titolo I della Parte II del Regolamento Emittenti al fine di conformare le disposizioni ivi contenute al nuovo quadro normativo delineatosi nel TUF a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, con particolare riferimento all'abrogazione dell'obbligo di notifica preventiva alla Consob del documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

Considerato, dunque, necessario prevedere una nuova disciplina concernente le modalità di accesso da parte della Consob ai KID per i PRIIPs prima che gli stessi siano commercializzati in Italia che tenga conto dell'esigenza «di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati» prevista dall'art. 4-sexies, comma 5, del TUF, come modificato dal citato decreto legislativo n. 165/2019 e che sia dettata «anche prevedendo modalità elettroniche di acquisizione della documentazione necessaria per l'assolvimento» delle funzioni di vigilanza da parte della Consob, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2019;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento Emittenti, pubblicato in data 30 luglio 2020, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Sentita l'IVASS, ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 5, del TUF;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.

1. Nella Parte II, Titolo I, del Regolamento Emittenti, il Capo IV-bis è modificato come segue:

A. nell'art. 34-bis.1, al comma 1, lettera b), le parole «4-decies del Testo Unico» sono sostituite dalle parole «5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati»;

B. all'art. 34-bis.2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso ai KID da parte della Consob»;

b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:

«1. Gli ideatori di PRIIPs rendono accessibili elettronicamente alla Consob i KID relativi ai prodotti dagli stessi ideati che sono commercializzati in Italia nei confronti degli investitori al dettaglio secondo le modalità specificate dalla Consob con apposite istruzioni operative.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è assolto prima dell'avvio della commercializzazione dei prodotti.

3. L'obbligo di rendere accessibili elettronicamente alla Consob i documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIPs commercializzati in Italia si applica anche alle versioni riviste dei KID ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.»;

c) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito *internet* della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2. Fermo restando quando previsto dal comma 1, gli ideatori di PRIIPs, fino al 31 dicembre 2021, possono non assolvere gli obblighi di cui all'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti, come modificato dalla presente delibera, procedendo alla notifica dei KID e delle versioni riviste degli stessi ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653, come disciplinata dall'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti nel testo previgente alla presente delibera.

3. La presente delibera si applica agli ideatori di PRIIPs per le commercializzazioni in Italia dei prodotti avviate dal 1° gennaio 2021 e agli ideatori di PRIIPs che a partire dalla medesima data pubblicano sul proprio sito *internet* versioni riviste dei KID ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Presidente: SAVONA

20A07145


DELIBERA 15 dicembre 2020.

Disposizioni concernenti gli obblighi di rendere accessibili alla Consob informazioni e dati strutturati relativi ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («PRIIPs») da parte degli ideatori di PRIIPs. (Delibera n. 21640).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «TUF»);



Visto, in particolare, l'art. 4-*sexies*, comma 1, del TUF, ai sensi del quale «la Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'art. 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo»;

Visto, in particolare, l'art. 4-*sexies*, comma 2-*bis*, del TUF, ai sensi del quale la Consob, in conformità alle attribuzioni individuate dal comma 2 del medesimo articolo, esercita i poteri di vigilanza e di indagine di cui alla Parte II del TUF;

Visto, in particolare, l'art. 6-*bis*, comma 4, lettera a), del TUF, contenuto nella Parte II, Titolo I, Capo I, ai sensi del quale la Consob può, nell'ambito delle sue competenze, «chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza»;

Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «regolamento emittenti»);

Ritenuto necessario per la Consob, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di vigilanza alla medesima conferite dall'art. 4-*sexies* del TUF, disporre di dati strutturati relativi ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito «PRIIPs») commercializzati in Italia;

Valutate le osservazioni pervenute in tema di messa a disposizione della Consob dei dati strutturati, in risposta alla consultazione sulle proposte di modifica del regolamento emittenti, avviata in data 30 luglio 2020, come rappresentate nella relazione illustrativa;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente delibera si intendono per:

a) «regolamento (UE) n. 1286/2014»: il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Con-

siglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

b) «regolamento delegato (UE) n. 2017/653»: il regolamento delegato della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;

c) «prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

d) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIPs»: un soggetto di cui all'art. 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

e) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014;

f) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell'art. 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

g) «dati strutturati dei PRIIPs»: informazioni attinenti ai PRIIPs rese disponibili in formato *machine readable*.

Art. 2.

Obblighi di rendere accessibili informazioni e dati strutturati

1. Gli ideatori di PRIIPs rendono accessibili alla Consob i seguenti dati e informazioni relativi ai PRIIPs commercializzati in Italia nei confronti degli investitori al dettaglio:

a) informazioni anagrafiche sull'ideatore del PRIIP, quali:

- 1) la ragione sociale;
- 2) il codice LEI (*Legal Entity Identifier*);
- 3) l'indirizzo completo della sede legale;

b) indicazione delle unità organizzative deputate alla creazione, validazione e controllo dei KID e dei dati, indicando l'eventuale coinvolgimento di fornitori di servizi nell'ambito del processo;

c) informazioni relative alla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati, quali:

1) indicazione del nome e cognome di un referente amministrativo nonché l'indirizzo email e il numero telefonico (cd Riferimento Amministrazione);

2) indicazione della presenza di eventuali accordi di esternalizzazione del processo relativo alla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati alla Consob, indicando:

la ragione sociale del fornitore di servizi o soggetto delegato;



l'indirizzo completo della sede legale del fornitore di servizi o soggetto delegato;

3) indicazione del nome e cognome nonché l'indirizzo email e il numero telefonico di un referente per eventuali richieste di informazioni e delucidazioni di tipo tecnico (cd Riferimento Tecnico). Nel caso in cui siano stati sottoscritti accordi di esternalizzazione del processo di messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati, tale referente deve essere relativo al fornitore di servizi o soggetto delegato;

d) elenco dei dati strutturati individuati dalla Consob con istruzioni operative.

2. Le informazioni e i dati strutturati relativi ai PRIIPs di cui al comma 1 sono resi accessibili elettronicamente alla Consob prima dell'avvio della commercializzazione, secondo le modalità dalla medesima specificate con istruzioni operative.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli ideatori di PRIIPs rendono accessibili alla Consob, con le modalità e la tempistica dalla medesima specificate con istruzioni operative:

a) l'aggiornamento delle informazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

b) i dati strutturati relativi ai PRIIPs prima della pubblicazione sul proprio sito internet delle versioni riviste del KID ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2021. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Gli obblighi di cui all'art. 2 si applicano agli ideatori di PRIIPs per le commercializzazioni in Italia dei prodotti avviate dal 1° gennaio 2022 e agli ideatori di PRIIPs che a partire dalla medesima data pubblicano sul proprio sito internet versioni riviste dei KID ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, gli ideatori di PRIIPs che dal 1° gennaio 2021 adempiono gli obblighi previsti dall'art. 34-bis.2 del regolamento emittenti come modificato dalla delibera n. 21639 del 15 dicembre 2020, applicano dal 1° gennaio 2021 l'art. 2, commi 1, lettere a) e c), 2 e 3, lettera a) con riferimento alle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), della presente delibera.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Presidente: SAVONA

20A07146

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 15 dicembre 2020.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021. (Delibera n. 1328/2020).

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 15 dicembre 2020, il Consiglio di Presidenza, composto come da verbale;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29-bis del suddetto decreto introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'art. 4, commi 2, 3 e 4, del regolamento di amministrazione e contabilità, come modificato con delibera del Consiglio del 23 luglio 2019;

Vista la proposta formulata in data 24 novembre 2020 dal Comitato di Presidenza per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2021;

Visto lo schema del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2021, proposto dal Segretario generale sulla base delle entrate previste, del programma delle spese adeguato al consolidamento dei conti per l'esercizio finanziario in corso e redatto dal Servizio di Ragioneria secondo le disposizioni di attuazione dell'art. 2 della legge n. 196/2009;

Visto il decreto legislativo n. 91/2011, recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

Vista la circolare n. 27/2015 della Ragioneria generale dello Stato che prevede l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche;

Visto il parere favorevole espresso in data 9 novembre 2020 dalla Commissione amministrazione e contabilità - bilancio;

Visto il parere favorevole e le osservazioni formulate dal Collegio dei revisori in data 11 dicembre 2020;

Delibera:

di approvare il bilancio di previsione relativo alle entrate ed alle spese per l'esercizio finanziario 2021 nei valori riportati nell'allegato elaborato contabile e nei termini finanziari di competenza.

Si trasmetta copia al Segretario generale per quanto di competenza.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Presidente: LEONE

